

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2819-2877-2940-2950-2957-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SMURAGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1998

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (n. 2819)

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro delle finanze
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1997

Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale
(n. 2877)

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
PILONI, MACONI, NIEDDU e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1997

Riforma degli istituti di patronato (n. 2940)

d’iniziativa dei senatori MANFROI, LAGO e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1997

Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (n. 2950)

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (n. 2957)

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, MULAS e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 9
– della 5 ^a Commissione permanente	» 10
Disegni di legge:	
– testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957 ..	» 11
– n. 2819, d’iniziativa del Governo	» 28
– n. 2877, d’iniziativa dei senatori Pelella ed altri ...	» 33
– n. 2940, d’iniziativa dei senatori Manfroi ed altri ..	» 41
– n. 2950, d’iniziativa del senatore Minardo	» 45
– n. 2957, d’iniziativa dei senatori Bonatesta ed altri	» 53

ONOREVOLI SENATORI. - È giunto finalmente al termine, con l'approvazione a larghissima maggioranza, da parte della Commissione lavoro e previdenza sociale, del testo conclusivo sulla riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale, un lavoro che si è protratto per diversi mesi, con ampie e approfondite discussioni, numerose audizioni presso l'Ufficio di Presidenza e un dibattito assai proficuo anche in sede di esame e approvazione degli emendamenti. Un lavoro importante, che ha condotto a sintesi ben cinque disegni di legge, di cui quattro di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa del Governo, cogliendo gli aspetti essenziali e i contributi più rilevanti di ciascuno di essi.

In effetti, la materia è importante e dunque meritava un così ampio dibattito e lo sforzo di approfondimento che è stato compiuto - giova ripeterlo - col contributo di tutti.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno origini storiche assai remote, anche se di solito il loro atto formale di nascita si fa risalire al decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

In realtà, la prima - sommaria - regolamentazione del fenomeno risale al 1917, quando si ritenne di disciplinare il patrocinio e l'assistenza dei lavoratori nella materia previdenziale e assicurativa, per evitare che essi potessero diventare preda di speculatori, trafficanti e procacciatori. La tutela dei lavoratori (allora si pensava soprattutto a quelli infortunati) fu affidata a istituti di patronato e di assistenza fondati da province, comuni e altri enti morali in grado di offrire sicure garanzie.

Nel 1925 fu costituito il «Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricolo-industriali e per le assicurazioni socia-

li», che poi - nel 1927 - assunse il nome di «Patronato nazionale per l'assistenza sociale», operando come patronato unico. Con lo scioglimento, nel 1942, dell'ente unico, si tornò al pluralismo degli organismi di tutela, conservandone però la funzione esclusiva.

E fu poi nel 1947, con la legge più sopra ricordata, che si provvide ad una nuova regolamentazione dell'attività di patrocinio e di assistenza, con una disciplina sostanzialmente rimasta basilare, nei tratti di fondo, fino ai nostri giorni.

Il decorso del tempo ed i mutamenti delle strutture sociali hanno poi determinato ulteriori interventi normativi, particolarmente con la legge 27 marzo 1980, n. 112, e col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, oltre a provvedimenti minori e più specifici.

Intanto, gli istituti di patronato si andavano sempre più affermando, nella realtà, svolgendo un ruolo determinante per l'assistenza e la tutela dei lavoratori e in genere dei cittadini meno abbienti e giustificando sempre di più il riconoscimento della loro funzione di servizio di pubblica utilità.

Mentre tuttavia i patronati si conquistavano una credibilità ed una fiducia crescente, tenendo ferma la loro impostazione tradizionale (promozione ad opera di associazioni nazionali di lavoratori, personalità giuridica di diritto privato, natura di servizio di pubblica utilità, funzione di assistenza e tutela per i lavoratori, corrispondenza a requisiti idonei ad assicurarne la trasparenza ed a garantirne la funzionalità, finanziamento «pubblico», sottoposizione a vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale), si apriva un dibattito, in questi ultimi anni, nel paese circa la loro attualità e circa la loro idoneità a svolgere le impor-

tanti funzioni loro attribuite in via esclusiva. Alcuni sostenevano trattarsi di un istituto ormai obsoleto almeno sotto il profilo del modello organizzativo, altri ponevano in dubbio la stessa opportunità di mantenere il finanziamento «pubblico», altri ancora, ed erano i più, prospettavano l'esigenza di procedere ad una incisiva riforma dell'istituto, tale da rispecchiare l'evoluzione intervenuta, negli anni, nella società e nel mondo del lavoro, tenendo fermo, tuttavia, quanto della struttura tradizionale aveva fornito una prova altamente positiva e meritava dunque di essere conservato.

In effetti, è quest'ultima linea che ha finito per prevalere, sia nell'azione di Governo (che fin dal 1996 assunse l'impegno di procedere a una revisione della legislazione vigente, istituendo una commissione di studio e procedendo ad approfonditi confronti con le organizzazioni sindacali e con i patronati), sia nell'iniziativa parlamentare.

In definitiva, nessuno dei vari progetti presentati disconosce l'importantissimo ruolo svolto per molti anni dai patronati; molti prospettano una riforma che vada verso il miglioramento e l'ampliamento della loro azione; i più propendono per il mantenimento del finanziamento pubblico e per il riconoscimento del ruolo dei patronati come servizio di pubblica utilità, pur restando ferma la natura essenzialmente privatistica dell'istituto.

I problemi principali che si è cercato di affrontare e di risolvere, procedendo alla redazione di un testo unificato delle varie iniziative, sono sostanzialmente i seguenti:

- natura e funzione dei patronati;
- esclusività del loro ruolo;
- caratteristiche e requisiti degli organismi promotori;
- definizione delle nuove funzioni, da aggiungere a quelle tradizionali;
- nuove modalità di finanziamento;
- riconoscimento e valorizzazione delle funzioni svolte nelle sedi estere;
- trasparenza e vigilanza.

Il testo proposto dalla Commissione lavoro e previdenza sociale dà a questi problemi una soluzione largamente condivisa, rispettosa della tradizione ma anche dell'esigenza di riforma, finalizzata soprattutto ad una valorizzazione più ampia della funzione dei patronati ed alla migliore possibilità di accoglimento delle numerose istanze che provengono dalla società.

Resta abbastanza consistente, anche se nel corso della discussione si è pervenuti a non poche attenuazioni, il complesso dei requisiti richiesti per i soggetti promotori e di quelli richiesti per il riconoscimento dei patronati. La ragione è evidente: data la rilevanza sociale delle funzioni dei patronati e dato il complesso dei compiti nuovi che vengono loro assegnati, bisogna garantire che le organizzazioni che li promuovono rispondano a requisiti di serietà, di consolidata autorevolezza, di diffusa presenza nel territorio. È noto che da alcune parti si sarebbe voluto ridurre ulteriormente tali requisiti, sia sul piano della «anzianità» degli enti promotori che su quello della diffusione territoriale. Ma oltre un certo limite non si è ritenuto di poter andare, proprio perchè non è interesse di nessuno (e tanto meno degli utenti dei servizi) disporre di patronati poco consistenti e poco affidabili. Il dato associativo e la diffusione territoriale costituiscono infatti una garanzia di solidità e di affidabilità, che dovrebbe servire per impedire iniziative improvvisate e poco sicure, non già in vista del consolidamento dell'esistente, ma piuttosto in ragione della necessità di evitare forme di concorrenza sleale e seri pericoli per gli utenti.

Si è preferito, piuttosto, ridurre in qualche misura i requisiti di consistenza e di diffusione per i patronati, pur restando nel limite della ragionevolezza.

Quanto alle varie proposte di modificare radicalmente la natura stessa dei soggetti promotori, ampliandola a dismisura, la risposta negativa è stata netta. La tradizione riporta a soggetti di un tipo tutto peculiare (confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori) ed essa va mantenuta con rigore;

non farlo significherebbe rinnegare la tradizione stessa e condurre ad una innovazione che più che a una riforma farebbe pensare ad un vero e proprio snaturamento dell'istituto, con possibile degrado.

Un altro aspetto essenziale è quello delle funzioni. Troppo spesso e troppo ingiustamente si è ritenuto che i patronati dovessero occuparsi solo di pratiche amministrative e burocratiche nei confronti degli istituti previdenziali. In realtà, non solo i patronati hanno fatto ben altro e ben di più, ma le trasformazioni sociali impongono oggi l'attribuzione di funzioni nuove e più ampie, quasi di segretariato sociale. In altre parole, i cittadini - e soprattutto quelli meno abbienti - debbono potersi rivolgere ai patronati non solo per svolgere pratiche previdenziali, ma anche per ottenere le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché le prestazioni di carattere socio-assistenziale e quelle erogate dai fondi di previdenza complementare. Infine, questi istituti debbono assolvere anche ruoli di informazione, di consulenza e di tutela in materia di mercato del lavoro, di risparmio previdenziale, di diritto di famiglia, di informazioni fiscali. Insomma, il patronato deve diventare una sorta di sportello per il cittadino lavoratore, in grado di rispondere alle sue richieste anche approfittando dei più recenti provvedimenti in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e di possibilità di accesso a dati e di facilitazione delle pratiche necessarie per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti.

Si è obiettato che questi compiti diventerebbero troppo estesi. Ma la soluzione prescelta parte proprio dalla necessità di una riforma radicale, che necessariamente deve implicare una attrezzatura ed una organizzazione più moderna, più efficiente e più professionale, degli stessi patronati. L'ampliamento delle funzioni è proprio finalizzato ad una più puntuale rispondenza dei patronati alle numerose istanze che vengono dalla società. Non è apparso lecito quindi, chiedersi se ce la faranno ad assolvere a tutti questi compiti, sembrando logico, inve-

ce, porre l'assolvimento di queste funzioni come condizione per la funzionalità degli istituti e addirittura per la loro sopravvivenza. Anzi, l'estensione delle funzioni deve comportare non solo il superamento di una logica o burocratica oppure meramente conflittuale e concentrata sul contenzioso amministrativo, ma invece l'incremento e il potenziamento della qualità dei servizi.

L'estensione delle funzioni ha imposto all'attenzione un altro problema: quello cioè della gratuità o meno dei servizi offerti dai patronati.

In linea di principio sarebbe parso auspicabile poter mantenere la gratuità totale, ma è ovvio che questo non sarebbe compatibile con la limitatezza delle risorse, che devono restare contenute entro parametri accettabili. La soluzione cui si è pervenuti è stata quella di conservare la gratuità per le funzioni più tradizionali e di prevedere la possibilità di un concorso alle spese da parte degli utenti dei servizi, naturalmente secondo criteri predeterminati, negli altri casi. Per quanto riguarda il problema particolare della partecipazione degli assistiti alle spese di assistenza legale, dopo ampia discussione si è giunti ad una soluzione che è apparsa soddisfacente alla maggiore parte della Commissione, nel senso che essa sembra conciliare l'esigenza di non riversare oneri sulle categorie economicamente più deboli con quella di non incoraggiare un eccessivo contenzioso con gli enti previdenziali soprattutto nei casi in cui la controversia può agevolmente trovare soluzione in sede stragiudiziale.

Si sono quindi previste tre fasce di utenti: coloro che restano nei limiti del reddito corrispondente al trattamento pensionistico minimo sono totalmente esenti da ogni contributo; coloro che sono compresi fra quella fascia di reddito e il doppio di essa, concorrono alla spesa nella misura del 50 per cento del contributo previsto; gli altri contribuiscono secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni.

Quanto al finanziamento «pubblico» esso è stato ritenuto pienamente giustificato sotto

il profilo dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità reso dai patronati (articolo 1) e delle garanzie di professionalità, di correttezza e di trasparenza che essi sono in grado di fornire. Si è rifiutata, peraltro, qualunque soluzione che gravasse in qualche modo sulla fiscalità generale, conservando il sistema già sperimentato in passato, con qualche importante innovazione: in definitiva, questo finanziamento deriva da un prelievo sul gettito complessivo dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. Insomma, per buona parte, la platea dei contribuenti e quella degli utenti finisce per coincidere. Quanto alla ripartizione fra i patronati, ad essa si provvede con apposito provvedimento, adottato in via regolamentare dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo criteri predeterminati e in via generale indicati nel comma 6 dell'articolo 13.

Occorre sottolineare oltretutto che tra i fondamenti del sistema c'è anche la considerazione degli istituti di patronato come una risorsa importante per le stesse istituzioni pubbliche in materia previdenziale, al fine anche di migliorare la qualità della loro offerta e dei loro servizi. Avere un interlocutore privilegiato affidabile, organizzato, dotato di sicura professionalità e soggetto a validi controlli è di estrema importanza per gli stessi enti in questione. Da ciò una sorta di bilateralità dell'interesse a disporre di patronati efficienti, validi e trasparenti: per gli utenti, anzitutto, ma anche per gli stessi organismi pubblici, deputati a garantire le migliori prestazioni della sicurezza sociale.

Due scelte importanti sono da ricollegare alla soluzione adottata con l'articolo 13, alla quale ha concorso in modo determinante anche l'apporto del Governo: la prima consiste nel divieto di attribuire alle somme di cui all'aliquota di prelievo una destinazione diversa da quella prevista nella norma (comma 1); la seconda consiste nella previsione del finanziamento esclusivamente delle attività dei patronati e non della loro organizzazione (o anche della loro organizza-

zione). Ciò significa che la ripartizione e l'assegnazione delle somme potrà avvenire solo sulla base delle attività svolte, concretamente dimostrate e agevolmente verificabili. Sul punto, ovviamente, c'è stata una notevole discussione, anche attorno a non pochi emendamenti presentati in Commissione. Ma la scelta finale è stata, in definitiva, quella più trasparente e rigorosa. Questo non solo serve ad indurre i patronati ad una gestione corretta, oculata e professionale, ma anche a disperdere i timori di quanti hanno espresso la preoccupazione che il finanziamento possa avere destinazioni diverse rispetto a quella che lo giustifica.

Va ricordato ancora un altro aspetto di fondamentale importanza, che attinge al cuore della struttura organizzativa dei patronati: il testo approvato prevede che per lo svolgimento della propria attività operativa i patronati possono avvalersi solo di lavoratori subordinati, «organicamente» dipendenti da essi, lasciando peraltro aperta la possibilità di collaborazioni occasionali, volontarie e gratuite, ma solo per lo svolgimento di compiti e funzioni limitati e in ogni caso entro limiti precisi e rigorosi, in modo da evitare qualsiasi commistione e qualunque soluzione non connotata dalla massima trasparenza. L'inosservanza di questo divieto comporta (articolo 17) sanzioni di particolare rilievo.

Infine, sanzioni notevoli vengono previste per le agenzie private e i singoli procacciatori che intendano esplicare opera di mediazione nelle materie riservate ai patronati. La ragione della persistenza del divieto, peraltro presente fin dai primi interventi normativi in questa materia, è evidente. Non si tratta tanto di limitare una ipotetica concorrenza o di impedire ai privati di esercitare attività loro consentite, quanto e piuttosto di impedire a speculatori, affaristi, faccendieri, di intromettersi o di intervenire in materie di estrema rilevanza sociale, approfittando della debolezza economica dei soggetti interessati; e soprattutto si tratta di garantire che il servizio offerto ai cittadini e soprat-

tutto a quelli meno abbienti, in settori come la previdenza, la sicurezza sociale, la sanità e così via, sia qualificato e ispirato a criteri di socialità e non a criteri di mera speculazione o di semplice profitto. Del resto, sta proprio in questo la *ratio* del particolare riconoscimento attribuito ai patronati, non solo con l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato ma anche col finanziamento «pubblico», nei sensi e con le caratteristiche sopra ricordati.

La previsione di una serie di controlli sull'attività dei patronati, di una serie di adempimenti obbligatori per questi ultimi, della possibilità di severi interventi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in caso di gravi irregolarità, costituiscono ulteriori caratteristiche del provvedimento, ispirato ancora una volta ad esigenze di garanzia e di trasparenza oltre che di efficienza.

Va rammentata, per concludere, la particolare rilevanza attribuita dal provvedimento alle funzioni svolte dai patronati all'estero, dove è consentito anche lo svolgimento di attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane per l'esecuzione dei servizi non demandati ad esse in modo esclusivo. Si tratta in sostanza del riconoscimento formale del fondamentale lavoro svolto dai patronati nelle sedi estere, in questi anni, per rispondere alle esigenze ed alle attese dei cittadini italiani che risiedono fuori dai nostri confini e spesso incontrano particolari difficoltà per lo svolgimento di

pratiche, per la necessaria informazione sull'evoluzione normativa e sugli stessi diritti che loro competono. Un'opera meritoria che, ovviamente, non si sovrappone con quella delle autorità diplomatiche e consolari ma ad esse, nei casi previsti, fornisce un utile supporto.

Insomma, col testo che viene sottoposto all'Assemblea con la speranza di una sollecita approvazione, si è cercato di delineare una riforma che tenga conto dei mutamenti della realtà sociale, del crescente aumento di attese e domande da parte dei cittadini, della necessità di fornire servizi - soprattutto in materie di particolare delicatezza e socialità come quella considerata nel provvedimento - esaurienti e soddisfacenti sotto il profilo della qualità e dotati di sicure garanzie di correttezza, trasparenza e professionalità.

Una riforma, peraltro, che affonda le radici nella tradizione, conservando e valorizzando tutto ciò che di positivo e di utile è emerso dall'esperienza dei patronati negli ultimi decenni.

Oltretutto, un provvedimento di questo tipo si caratterizza anche per il largo apporto di tutti i Gruppi parlamentari e per il contributo, spesso determinante, del Governo, rappresentando, dunque, un importante esempio di quali risultati si possono ottenere quando si riesce a mettere da parte pregiudizi e steccati, pur nell'autonomia e nel rispetto delle singole posizioni.

SMURAGLIA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito
per i disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957
e su emendamenti**

(Estensore: MAGGIORE)

9 giugno 1998

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo unificato e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con la raccomandazione di verificare puntualmente la compatibilità della normativa con il decreto legislativo n. 112 del 1998, recante trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PASTORE)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza parere di nulla osta, salvo che per il 9.4: quest'ultima proposta, infatti, viola il principio costituzionale di uguaglianza, escludendo dalla garanzia del patrocinio gratuito quei soggetti che, pur trovandosi nelle stesse condizioni di reddito, non intendono avvalersi dell'assistenza legale offerta dai patronati. In proposito il parere è pertanto contrario.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito
per i disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957**

(Estensore: COVIELLO)

10 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 13, commi da 1 a 6, e sull'articolo 18 del testo del disegno di legge. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.10 e 15.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti al testo unificato

(Estensore: MORANDO)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che l'approvazione degli emendamenti 13.16 e 18.3 supera il parere contrario precedentemente espresso sul testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Nuova disciplina per gli istituti
di patronato e di assistenza sociale**

Art. 1.

*(Finalità e natura giuridica degli istituti di
patronato)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

Art. 2.

(Soggetti promotori)

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno metà delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Costituzione e riconoscimento)

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale é presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di

Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Gli statuti degli istituti di patronato e di assistenza sociale devono indicare:

- a) l'organizzazione promotrice;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
- e) gli organi di amministrazione e di controllo;
- f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
- g) l'assenza di fini di lucro;
- h) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
- i) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un isti-

tuto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tal fine deve essere sottoscritta un'apposita convenzione, da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, la stessa si intende approvata.

Art. 6.

(Operatori)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organi-

smi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Art. 8.

(Attività di assistenza e di tutela)

1. L'attività di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguarda:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un

reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili col disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

5. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

Art. 10.

(Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione

della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche, in termini generali, all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a)*, gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo può essere richiesto agli assistiti un corrispettivo, deter-

minato sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 12.

(Accesso alle banche dati)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati, sulla base di apposite convenzioni, secondo linee-guida uniformi determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stipulate con gli enti eroganti le prestazioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ad accedere alle banche dati degli enti stessi.

Art. 13.

(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e

all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 6, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di Tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo n. 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo n. 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di

patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano sulle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. Le aziende unità sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

6. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del contributo al finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli

operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

7. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- b) erogazioni liberali;
- c) sottoscrizioni volontarie;
- d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

8. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Art. 14.

(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il ren-

dicono dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 di aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 15.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

Art. 16.

(Commissariamento e scioglimento)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo

di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

Art. 17.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Art. 18.

(Trattamento fiscale)

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del red-

dito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice.

Art. 19.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la risponden-

za ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera *a*).

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2819

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Attività fondamentali)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito denominati «istituti di patronato», esercitano l'assistenza, anche con poteri di rappresentanza, per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni, comprese quelle in materia di invalidità civile e quelle erogate dai fondi di previdenza complementare, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, erogate da Amministrazioni ed enti pubblici nazionali, ovvero da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani, o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Gli istituti di patronato esplicano, altresì, l'attività di cui al comma 1 a favore dei lavoratori e dei loro superstiti ed aventi causa nei confronti dei datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi derivanti dalle forme obbligatorie di previdenza sociale e della connessa responsabilità civile.

3. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni di cui al comma 1.

4. L'attività di patronato e assistenza sociale è servizio di pubblica utilità.

Art. 2.

(Attività diverse)

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 1, gli istituti di patronato possono esercitare, in Italia ed all'estero, attività di servizio e di assistenza tecnica, nonchè attività promozionali non lucrative e complementari alle attività di cui all'articolo 1:

a) in favore di Amministrazioni pubbliche, senza comportare maggiori oneri per queste ultime;

b) in favore di altri soggetti, a carico dei quali è posto il corrispettivo determinato con riferimento ad appositi tariffari, approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. Gli istituti di patronato possono, sulla base di convenzioni, svolgere anche attività di supporto alle autorità consolari italiane all'estero, fatti salvi i servizi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che rimangono di diretta competenza delle autorità stesse.

Art. 3.

(Costituzione e riconoscimento)

1. Gli istituti di patronato sono associazioni riconosciute e possono essere costituiti e gestiti soltanto ad iniziativa singola o associata di confederazioni sindacali nazionali di lavoratori o di associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite ed operanti, in modo continuativo, da almeno cinque anni;

b) abbiano sedi proprie operanti in almeno tre quarti delle regioni e nei due terzi delle province del territorio nazionale;

c) perseguano, secondo i rispettivi statuti, le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) depositino presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla domanda di riconoscimento, un progetto dettagliato anche sotto il profilo tecnico-organizzativo di apertura di sedi in almeno tre quarti delle regioni e nei due terzi delle province del territorio nazionale.

2. Per le confederazioni e le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) e d) del comma 1.

3. Gli istituti di patronato riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e posti in liquidazione coatta amministrativa qualora, alla scadenza dell'anno dalla data del riconoscimento, non risulti attuato il progetto di cui al comma 1, lettera d). Allo scioglimento ed alla liquidazione si procede anche nei confronti degli istituti di patronato operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora, entro un anno dalla data stessa, non risultino in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1.

4. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto si considerano approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ove lo stesso non formuli osservazioni nei tre mesi successivi alla data di notifica delle relative deliberazioni.

5. Allo scopo di favorire l'accorpamento degli istituti di patronato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono rivolgere istanza di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a due anni dalla data medesima. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, al termine di detto periodo, non si pervenga alla costituzione di un unico istituto di patronato, nei confronti dei singoli istituti di patronato si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 4.

(Statuti)

1. Negli statuti degli istituti di patronato sono indicati:

a) la confederazione sindacale o l'associazione nazionale dei lavoratori che ne ha promosso la costituzione;

b) la denominazione dell'istituto;

c) la sede legale;

d) gli organi amministrativi e di controllo;

e) lo scopo;

f) la dotazione finanziaria e i mezzi di sostenimento.

2. Nello statuto è, altresì, espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'istituto di patronato è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i soggetti assistiti, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera d), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

(Operatori)

1. Sono considerati operatori degli istituti di patronato:

a) i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi, anche autonomi, promossi dai medesimi;

b) i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione promotrice, comandati presso l'istituto di patronato con provvedimento vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro.

2. È fatto divieto agli istituti di patronato di utilizzare per l'attività di patronato persone diverse dagli operatori di cui al comma 1.

3. In caso di inottemperanza al divieto di cui al comma 2, all'istituto di patronato non è riconosciuto il contributo al finanziamento previsto dall'articolo 6 per l'organizzazione e relativo alla sede in cui si è verificata la violazione.

4. Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi, occasionalmente, dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria, di mera istruzione delle pratiche degli assistiti, di fornitura di informazioni sulla normativa e sulle attività del patronato ovvero di raccolta sul territorio delle istanze e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro.

Art. 6.

(Contributo al finanziamento)

1. È attribuito un contributo al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato, ai sensi della presente legge, ad esclusione di quelle previste dal comma 2. A detto contributo si provvede mediante prelevamento di un'aliquota percentuale, pari allo 0,195 per cento, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

2. Il finanziamento degli istituti di patronato è esclusivamente assicurato ponendo a carico degli assistiti un contributo, in con-

formità a quanto disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le seguenti attività:

- a) conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- b) conseguimento delle prestazioni in materia di invalidità civile;
- c) conseguimento delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
- d) attività indicate dall'articolo 2, comma 1.

3. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, in relazione alle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e, in misura minore, alla organizzazione deputata alle attività medesime, i criteri e le modalità per la corresponsione del relativo finanziamento.

4. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 sono determinati, per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività estera:

- a) la documentazione necessaria per la valutazione dell'attività e dell'organizzazione dell'istituto di patronato;
- b) le modalità per l'accertamento, la rilevazione ed il controllo dell'attività, dell'organizzazione, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi;
- c) i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta e dell'organizzazione complessiva, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
- d) le modalità per l'erogazione del contributo al finanziamento di cui al presente comma.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, valgono i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Alla corresponsione del contributo al finanziamento dovuto per l'attività indicata all'articolo 1, svolta dagli istituti di patronato sul territorio nazionale, provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno e detratte le somme di cui al comma 7, direttamente le amministrazioni erogatrici delle prestazioni, previ accordi tra le amministrazioni stesse e gli istituti di patronato.

7. La quota relativa al contributo al finanziamento dell'attività svolta all'estero, pari all'8 per cento delle somme prelevate applicando l'aliquota prevista dal comma 1, e dell'organizzazione, pari al 20 per cento della somma stessa, è versata, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, sull'unità previsionale di base «6.2.2 - Amministrazione centrale del Tesoro - Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari» (capitolo 3518, articolo 18) dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'unità previsionale di base «4.1.2.4 - Previdenza e assistenza sociale - Istituti di patronato e di assistenza sociale», dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella 15). Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo. Alla relativa erogazione si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

8. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato ed avvocati e medici, da notificare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 7.

(Adempimenti degli istituti di patronato)

1. Gli istituti di patronato:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta, nonchè quelli relativi alla struttura organizzativa.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per quanto attiene all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede, utilizzando una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad effettuare ispezioni presso le sedi degli istituti di patronato all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività. Le somme stesse sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

3. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, sentito il soggetto promotore, può sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto di patronato.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto stesso e nomina un liquidatore:

a) nei casi in cui l'istituto di patronato non sia più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare;

b) nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;

c) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 9.

(Dotazioni di cassa)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa delle pertinenti unità previsionali di base per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, alla legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capi I e II, del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE N. 2877

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PELELLA ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, detta i principi fondamentali e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 2.

(Natura giuridica e funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, costituiti e riconosciuti secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 sono persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela, con i relativi poteri di rappresentanza, in Italia ed all'estero, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti ed aventi causa, per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione erogate da amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Art. 3.

(Attività di tutela)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela:

a) per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;

b) negli adempimenti connessi alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, ivi comprese quelle in materia di invalidità civile;

d) per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

2. Nel quadro dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, gli istituti di patronato e di assistenza sociale garantiscono l'ausilio ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa nei confronti dei datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi derivanti dalle forme obbligatorie di previdenza sociale e della connessa responsabilità civile.

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presentare domanda e svolgere ogni altro atto per l'ottenimento delle prestazioni indicate nel comma 1, anche con riguardo alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui al comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda di cui sopra può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo,

il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *d*), gli istituti di patronato e di assistenza sociale stipulano apposite convenzioni con enti e istituti pubblici e privati.

Art. 4.

(Attività di supporto alla pubblica amministrazione e alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di servizio, di informazione e di segretariato sociale finalizzate a garantire la esigibilità di prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione a carattere nazionale, regionale e locale, e facilitare i rapporti dei cittadini con i medesimi, anche in riferimento alle norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per tali attività gli enti e le amministrazioni pubbliche interessate stipulano apposite convenzioni con gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento alle articolazioni organizzative di rappresentanza nazionale, regionale e provinciale dei medesimi.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 5.

(Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, in Italia ed all'estero, attività di informazione, servizio e assistenza tecnica rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che siano senza scopo di lucro, non contrastino

con quelle indicate all'articolo 3 e siano finalizzate:

a) alla diffusione della conoscenza della normativa e delle prestazioni in materia di previdenza e assistenza complementare;

b) alla diffusione della conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di diritto di famiglia, ordinamento fiscale, diritto delle successioni, mercato del lavoro;

c) alla promozione dell'interesse dei cittadini e dei lavoratori ai problemi della previdenza, della sicurezza sociale e del risparmio;

d) allo sviluppo di rapporti ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, e al conseguimento dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con riferimento ad appositi tariffari approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e assistenza sociale.

3. Ai fini dell'esercizio delle attività in materia di ordinamento fiscale di cui al comma 1, lettera *b*), gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale con le modalità previste dall'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. L'esercizio delle funzioni, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, si esplica attraverso la divulgazione presso gli assistiti delle normative, delle condizioni economiche e degli strumenti tecnici riguardanti le prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, nell'ambito del mandato di cui all'articolo 3, comma 3, gli istituti di patronato e assistenza sociale sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni, previa stipula di apposite convenzioni con gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da ema-

nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le linee guida cui le suddette convenzioni devono conformarsi.

Art. 6.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta dagli enti di patronato e di assistenza sociale mediante apposite convenzioni con avvocati secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 11, anche in deroga all'articolo 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra fra le attività ammesse al finanziamento previsto dall'articolo 11, comma 1.

Art. 7.

(Soggetti promotori)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti soltanto ad iniziativa di confederazioni sindacali di lavoratori o di associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di cui alla lettera e);

b) abbiano sedi proprie ed iscritti in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione e l'avvio degli istituti medesimi;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali;

e) depositino presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla domanda di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, un progetto dettagliato anche sotto il profilo finanziario e tecnico-organizzativo, per l'apertura delle sedi degli istituti stessi in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale.

2. Per le confederazioni e le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1.

Art. 8.

(Costituzione e riconoscimento)

1. La costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il riconoscimento è sospensivamente condizionato alla effettiva realizzazione - entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento - del progetto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 ed il relativo provvedimento di accertamento va notificato all'istituto di patronato e di assistenza sociale nei successivi sessanta giorni. Qualora non si sia proceduto al definitivo riconoscimento per effetto della mancata realizzazione della predetta condizione, la confederazione o l'associazione promotrice non può presentare nuova domanda di riconoscimento entro il quinquennio successivo alla domanda precedente.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale definitivamente riconosciuti sono iscritti nel registro delle persone giuridiche del tribunale ove hanno la sede legale e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Le modificazioni all'atto costitutivo ed allo statuto divengono operanti dopo l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si considerano approvate qualora lo stesso non formuli osservazioni nei sessanta giorni successivi alla data di notifica al Ministero stesso delle relative deliberazioni.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, già legalmente riconosciuti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di convalida del riconoscimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, documentando la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge. Entro sei mesi dalla data di cui al precedente periodo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata la corrispondenza con i requisiti di cui alla presente legge, concede il riconoscimento agli istituti richiedenti. Qualora sia accertata la non rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro procede alla revoca del riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza si ritiene accolta.

5. Le confederazioni sindacali di lavoratori o le associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito, tramite convenzione con il medesimo. La convenzione sottoscritta deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre trenta giorni dalla data della stipulazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento, entro il mese di settembre di ciascun anno, una relazione sull'esame delle istanze di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle attività da questi svolte, sulle strutture preposte e sulle risorse impiegate. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è svolta entro trenta giorni dalla sca-

denza del termine per l'esame delle istanze di riconoscimento.

Art. 9.

(Statuto)

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

- a) la confederazione sindacale di lavoratori o la associazione nazionale di lavoratori che ne ha promosso la costituzione;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
- e) gli organi amministrativi e di controllo;
- f) l'oggetto, rispondente alle finalità e alle funzioni previste dalla presente legge;
- g) l'assenza di fini di lucro.

2. Nello statuto deve, altresì, essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i soggetti assistiti, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Operatori)

1. Sono considerati operatori degli istituti di patronato e di assistenza sociale:

- a) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi, anche autonomi, promossi dai medesimi o dall'organizzazione promotrice o con questi convenzionati;

b) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice, comandati presso l'istituto di patronato e di assistenza sociale con provvedimento notificato alla competente direzione provinciale del lavoro.

2. È fatto assoluto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare per l'attività di patrocinio, in nome e per conto dei propri assistiti, persone diverse dagli operatori di cui al comma 1.

3. In caso di inottemperanza al divieto di cui al comma 2, all'istituto di patronato e di assistenza sociale non è riconosciuto il contributo previsto per le attività svolte ai sensi dell'articolo 2, dalla sede in cui si è verificata la violazione.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori che operino in modo volontario ed in forma gratuita, con compiti di mera istruzione delle pratiche, con l'esclusione dei poteri di rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 3, di divulgazione delle informazioni, ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione, per la quale è consentito solo l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente direzione provinciale del lavoro.

5. Resta ferma la responsabilità per danni dell'operatore, solidalmente con il proprio istituto di patronato e di assistenza sociale, nonché del medico e del legale convenzionato, relativamente alla lesione dei diritti dell'assistito.

Art. 11.

(Contributo al finanziamento)

1. Ai fini del finanziamento delle attività svolte per il conseguimento in via amministrativa, in Italia ed all'estero, delle presta-

zioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo rotativo cui confluiscono le risorse derivanti dal prelevamento dell'aliquota dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nonché da tutti gli altri istituti che gestiscono le varie forme della previdenza obbligatoria.

2. Il fondo di cui al comma 1, salvo una quota dello 0,1 per cento del suo ammontare da utilizzare per i controlli delle sedi degli istituti di patronato operanti all'estero, non può avere destinazione diversa da quella indicata. Esso è versato in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Per le attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), il sistema di finanziamento è determinato:

a) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

b) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti

gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

4. In base alle condizioni previste dalle rispettive convenzioni, è disciplinato il meccanismo di finanziamento relativamente alle attività esercitate ai sensi:

a) dell'articolo 3, comma 1, lettera c), escluse quelle già finanziate ai sensi delle lettere a) e d);

b) dell'articolo 4.

5. Per le attività diverse di cui all'articolo 5, comma 1, svolte in favore dei singoli, il contributo al finanziamento è posto a carico dei beneficiari, in applicazione dei tariffari previsti dall'articolo 5, comma 2.

6. Con regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono determinate le modalità di ripartizione e corresponsione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione della quota percentuale del fondo da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e quella da destinare al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

b) individuazione delle attività svolte in Italia all'estero, da assumere a riferimento per la ripartizione del fondo e modalità per il loro aggiornamento periodico, previo confronto con le parti interessate;

c) documentazione dell'attività rilevata e certificata da parte degli enti di cui al comma 1, prevedendo modalità e termini di presentazione, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di istanze di rettifica della rilevazione;

d) esclusione delle spese sostenute per l'assistenza legale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della risoluzione delle controversie con le amministrazioni pubbliche;

e) modalità di definizione di eventuali discordanze nella rilevazione dell'attività,

da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) modalità di verifica e controllo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale;

g) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di ripartizione del fondo.

7. All'erogazione del contributo al finanziamento relativo all'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è svolta l'attività. Nel caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero, si provvede entro il predetto termine all'erogazione di una quota pari all'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, sono applicati i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

9. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dalla presente legge, la titolarità per la sottoscrizione delle stesse è attribuita alle articolazioni regionali e provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono porre a carico degli assistiti un contributo a favore del medico e del legale di parte per l'attività di contenzioso amministrativo, in conformità a quanto disposto rispettivamente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro, e con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I suddetti decreti sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato e di assistenza sociale ed avvocati e medici da notificare ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

12. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) erogazioni liberali;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le confederazioni e le associazioni promotrici, può sciogliere gli organi dell'amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto di patronato e nomina un liquidatore, nei casi in cui:

- a) l'istituto di patronato e di assistenza sociale non sia più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare;

b) l'istituto presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;

c) siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1;

d) non sia concessa la conferma ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 13.

(Pubblicità organizzativa)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) fornire entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici relativi, separatamente, alle attività svolte, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa.

Art. 14.

(Trattamento fiscale)

1. Gli atti posti in essere dagli istituti di patronato e di assistenza sociale e le attività dagli stessi svolte ai sensi della presente legge, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, sono esenti da imposte e tasse.

2. Le entrate derivanti dall'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, sono sottoposte al regime tributario riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del comma 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2940

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFROI
ED ALTRI

Art. 1.

(Natura giuridica e funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di seguito denominati istituti di patronato, sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

2. Gli istituti di patronato esercitano l'assistenza, anche con poteri di rappresentanza, per il conseguimento in Italia ed all'estero, delle prestazioni, comprese quelle in materia di invalidità civile, quelle erogate dai fondi di previdenza complementare, e quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi in materia di sicurezza sociale, erogate da amministrazioni ed enti pubblici nazionali o stranieri nei confronti di cittadini italiani, o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero e dei loro superstiti.

3. Gli istituti di patronato esplicano, altresì, l'attività di cui al comma 1 a favore dei lavoratori e dei loro superstiti ed aventi causa nei confronti dei datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi e della connessa responsabilità civile.

4. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 9.

5. È fatto divieto agli istituti di patronato di esercitare, anche a titolo gratuito, attività diverse da quelle sopra specificate.

Art. 2.

(Costituzione e riconoscimento)

1. Gli istituti di patronato possono essere costituiti e gestiti soltanto ad iniziativa singola o associata da organizzazioni sindacali o associazioni di lavoratori o di pensionati che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite ed operanti, in modo continuativo, da almeno due anni;

b) abbiano sedi proprie operanti in tutte le province di almeno una regione;

c) perseguano, secondo rispettivi statuti, le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

d) depositino presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla domanda di riconoscimento, un progetto dettagliato anche sotto il profilo tecnico-organizzativo di apertura di sedi in tutte le province di almeno una regione.

2. Per le confederazioni e le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) e d) del comma 1.

3. Gli istituti di patronato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge vengono riconfermati se possiedono i requisiti di cui al comma 1.

4. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto si considerano approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ove lo stesso non formuli osservazioni nei tre mesi successivi alla data di notifica delle relative deliberazioni.

5. Allo scopo di favorire l'accorpamento degli istituti di patronato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono rivolgere istanza di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo svolgimento dell'attività in forma consortile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Statuti)

1. Negli statuti degli istituti di patronato sono indicati:

- a) la confederazione sindacale o l'associazione dei lavoratori o dei pensionati che ne ha promosso la costituzione;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) gli organi amministrativi e di controllo;
- e) lo scopo;
- f) la dotazione finanziaria e i mezzi di sostentamento.

2. Nello statuto è, altresì, espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'istituto di patronato è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i soggetti assistiti, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera d), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

(Operatori)

1. Sono considerati operatori degli istituti di patronato i soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi anche autonomi, promossi dai medesimi.

2. È fatto divieto agli istituti di patronato di utilizzare per l'attività di patronato persone diverse dagli operatori di cui al comma 1.

3. Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi, occasionalmente, dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria, di mera istruzione delle pratiche degli assistiti, di fornitura di informazioni sulla normativa e sulle attività del patronato ov-

vero di raccolta sul territorio delle istanze e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni e di informazione sull'*iter* amministrativo delle pratiche.

Art. 5.

(Contributo al finanziamento)

1. Salvo quanto previsto al comma 9, gli istituti di patronato svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito. Pertanto è fatto divieto agli istituti di patronato di percepire a qualsiasi titolo, somme in denaro da parte dei soggetti assistiti, di farsi tramite della iscrizione degli assistiti ad organizzazioni sindacali o associazioni di lavoratori e di pensionati che comportino l'erogazione, diretta o indiretta, di somme in denaro, di accettare eredità, donazioni o legati.

2. È attribuito un contributo al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato, ai sensi della presente legge, ad esclusione di quelle previste dal comma 3. A detto contributo si provvede mediante prelevamento di un'aliquota percentuale, pari allo 0,195 per cento, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina il contributo, a carico degli assistiti, che costituisce la fonte esclusiva del finanziamento delle seguenti attività:

- a) conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- b) conseguimento delle prestazioni in materia di invalidità civile;
- c) conseguimento delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

4. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, in relazione alle attività svolte dagli istituti di patronati ai sensi dell'articolo 1, i criteri e le modalità per la corresponsione del relativo finanziamento.

5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 sono determinati, per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività estera:

a) la documentazione necessaria per la valutazione dell'attività e dell'organizzazione dell'istituto di patronato;

b) le modalità per l'accertamento, la rilevazione ed il controllo dell'attività, dell'organizzazione, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi;

c) i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta e dell'organizzazione complessiva, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

d) le modalità per l'erogazione del contributo al finanziamento di cui al presente articolo.

6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, valgono i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

7. Alla corresponsione del contributo al finanziamento dovuto per l'attività indicata all'articolo 1, svolta dagli istituti di patronato sul territorio nazionale, provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno e detratte le somme di cui al comma 8, direttamente le amministrazioni erogatrici delle prestazioni, previ accordi tra le amministrazioni stesse e gli istituti di patronato.

8. La quota relativa al contributo al finanziamento dell'attività svolta all'estero, pari all'8 per cento delle somme prelevate applicando l'aliquota prevista dal comma 2, e dell'organizzazione, pari al 20 per cento della somma stessa, è versata, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalle amministrazioni

erogatrici delle prestazioni, sull'unità previsionale di base 6.2.2 dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'unità previsionale di base 4.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo. Alla relativa erogazione si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

9. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato ed avvocati e medici.

Art. 6.

(Adempimenti degli istituti di patronato)

1. Gli istituti di patronato:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura nell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per quanto attiene all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede, utilizzando una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad effettuare ispezioni presso le sedi degli istituti di patronato all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione dell'attività. Le somme stesse sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

3. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il soggetto promotore, può sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto di patronato.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto stesso e nomina un liquidatore:

a) nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;

b) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. In caso di inottemperanza al divieto di cui all'articolo 4, comma 2, all'istituto non è riconosciuto il contributo finanziario pre-

visto dall'articolo 5 per l'organizzazione e relativo alla sede in cui si è verificata la violazione.

2. In caso di inottemperanza al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, all'istituto di patronato è applicata una sanzione pari a tre volte le somme indebitamente percepite. In caso di ripetute e gravi violazioni della stessa norma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto stesso.

Art. 9.

(Dotazioni di cassa)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa delle pertinenti unità previsionali di base per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, alla legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capi I e II, del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE N. 2950

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MINARDO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, detta i principi fondamentali e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 2.

(Natura giuridica e funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, costituiti e riconosciuti secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 sono persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela, con i relativi poteri di rappresentanza, in Italia ed all'estero, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti ed aventi causa, per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione erogate da amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Art. 3.

(Attività di tutela)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela:

a) per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;

b) negli adempimenti connessi alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, ivi comprese quelle in materia di invalidità civile;

d) per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

2. Nel quadro dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, gli istituti di patronato e di assistenza sociale garantiscono l'ausilio ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa nei confronti dei datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi derivanti dalle forme obbligatorie di previdenza sociale e della connessa responsabilità civile.

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presentare domanda e svolgere ogni altro atto per l'ottenimento delle prestazioni indicate nel comma 1, anche con riguardo alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. È fatto divieto ad agenzie private e a singoli procaccianti di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui al comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, la suddetta ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata

nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *d*), gli istituti di patronato e di assistenza sociale stipulano apposite convenzioni con enti e istituti pubblici e privati.

Art. 4.

(Attività di supporto alla pubblica amministrazione e alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di servizio, di informazione e di segretariato sociale finalizzate a garantire la esigibilità di prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione a carattere nazionale, regionale e locale, e facilitare i rapporti dei cittadini con i medesimi, anche in riferimento alle norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per tali attività gli enti e le amministrazioni pubbliche interessate stipulano apposite convenzioni con gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento alle articolazioni organizzative di rappresentanza nazionale, regionale e provinciale dei medesimi.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 5.

(Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, in Italia ed all'estero, attività di informazione, servizio e assistenza tecnica rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che siano senza scopo di lucro, non contrastino

con quelle indicate all'articolo 3 e siano finalizzate:

a) alla diffusione della conoscenza della normativa e delle prestazioni in materia di previdenza e assistenza complementare;

b) alla diffusione della conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di diritto di famiglia, ordinamento fiscale, diritto delle successioni, mercato del lavoro;

c) alla promozione dell'interesse dei cittadini e dei lavoratori ai problemi della previdenza, della sicurezza sociale e del risparmio;

d) allo sviluppo di rapporti ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, e al conseguimento dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo.

2. Tali attività sono svolte con riferimento ad appositi tariffari approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e assistenza sociale.

3. Ai fini dell'esercizio delle attività in materia di ordinamento fiscale di cui al comma 1, lettera *b*), gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale con le modalità previste dall'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. L'esercizio delle funzioni, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 si esplica attraverso la divulgazione presso gli assistiti delle normative, delle condizioni economiche e degli strumenti tecnici riguardanti le prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, nell'ambito del mandato di cui all'articolo 3, comma 3, gli istituti di patronato e assistenza sociale sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni, previa stipula di apposite convenzioni con gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da ema-

nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le linee guida cui le suddette convenzioni devono conformarsi.

Art. 6.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta dagli enti di patronato e di assistenza sociale mediante apposite convenzioni con avvocati secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 11, anche in deroga all'articolo 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra fra le attività ammesse al finanziamento previsto dall'articolo 11, comma 1.

Art. 7.

(Soggetti promotori)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti soltanto su iniziativa di confederazioni sindacali di lavoratori o di associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui alla lettera e);

b) abbiano sedi proprie ed iscritti in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione e l'avvio degli istituti medesimi;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali;

e) depositino presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla domanda di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, un progetto dettagliato anche sotto il profilo finanziario e tecnico-organizzativo, per l'apertura delle sedi degli istituti stessi in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale.

2. Per le confederazioni e le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1.

Art. 8.

(Costituzione e riconoscimento)

1. La costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7. Il riconoscimento è sospensivamente condizionato alla effettiva realizzazione, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento, del progetto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 ed il relativo provvedimento di accertamento è notificato all'istituto di patronato e di assistenza sociale nei successivi sessanta giorni. Qualora non si sia proceduto al definitivo riconoscimento per effetto della mancata realizzazione della predetta condizione, la confederazione o l'associazione promotrice non può presentare nuova domanda di riconoscimento entro il quinquennio successivo alla domanda precedente.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale definitivamente riconosciuti sono iscritti nel registro delle persone giuridiche del tribunale ove hanno la sede legale e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di cui all'articolo 2.

3. Le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono operanti dopo l'ap-

provazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si considerano approvate qualora lo stesso non formuli osservazioni nei sessanta giorni successivi alla data di notifica al Ministero stesso delle relative deliberazioni.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, già legalmente riconosciuti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di convalida del riconoscimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, documentando la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge. Entro sei mesi dalla data di cui al precedente periodo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata la corrispondenza con i requisiti di cui alla presente legge, concede il riconoscimento agli istituti richiedenti. Qualora sia accertata la non rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca del riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza si ritiene accolta.

5. Le confederazioni sindacali di lavoratori o le associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito, tramite convenzione con il medesimo. La convenzione sottoscritta deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre trenta giorni dalla data della stipulazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento, entro il mese di settembre di ciascun anno, una relazione sull'esame delle istanze di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonchè sulle attività da questi svolte, sulle strutture preposte e sulle risorse impiegate. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è svolta entro trenta giorni dalla sca-

denza del termine per l'esame delle istanze di riconoscimento.

Art. 9.

(Statuto)

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

- a) la confederazione sindacale di lavoratori o l'associazione nazionale di lavoratori che ne ha promosso la costituzione;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
- e) gli organi amministrativi e di controllo;
- f) l'oggetto, rispondente alle finalità e alle funzioni previste dalla presente legge;
- g) l'assenza di fini di lucro.

2. Nello statuto deve, altresì, essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i soggetti assistiti, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Operatori)

1. Sono considerati operatori degli istituti di patronato e di assistenza sociale:

- a) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi, anche autonomi, promossi dai medesimi o dall'organizzazione promotrice o con questi convenzionati;

b) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice, comandati presso l'istituto di patronato e di assistenza sociale con provvedimento notificato alla competente direzione provinciale del lavoro.

2. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare per l'attività di patrocinio, in nome e per conto dei propri assistiti, persone diverse dagli operatori di cui al comma 1.

3. In caso di inottemperanza al divieto di cui al comma 2, all'istituto di patronato e di assistenza sociale non è riconosciuto il contributo previsto per le attività svolte ai sensi dell'articolo 2 nella sede in cui si è verificata la violazione.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori che operino in modo volontario ed in forma gratuita, con compiti di mera istruzione delle pratiche, con l'esclusione dei poteri di rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 3, di divulgazione delle informazioni, ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione, per la quale è consentito solo l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente direzione provinciale del lavoro.

5. Resta ferma la responsabilità per danni dell'operatore, solidalmente con il proprio istituto di patronato e di assistenza sociale, nonché del medico e del legale convenzionato, relativamente alla lesione dei diritti dell'assistito.

Art. 11.

(Contributo al finanziamento)

1. Ai fini del finanziamento delle attività svolte per il conseguimento in via ammini-

strativa, in Italia ed all'estero, delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dal prelevamento dell'aliquota dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nonché da tutti gli altri istituti che gestiscono le varie forme della previdenza obbligatoria.

2. Il fondo di cui al comma 1, salvo una quota dello 0,1 per cento del suo ammontare da utilizzare per i controlli delle sedi degli istituti di patronato operanti all'estero, non può avere destinazione diversa da quella indicata. Esso è versato in un conto di rotazione intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Per le attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), il sistema di finanziamento è determinato:

a) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

b) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

4. Il meccanismo di finanziamento relativamente alle attività esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), escluse quelle già finanziate ai sensi delle lettere *a*) e *d*), nonché dell'articolo 4, è disciplinato sulla base delle rispettive convenzioni.

5. Per le attività diverse di cui all'articolo 5, comma 1, svolte in favore dei singoli, il contributo al finanziamento è posto a carico dei beneficiari, in applicazione dei tariffari previsti dall'articolo 5, comma 2.

6. Con regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono determinate le modalità di ripartizione e corresponsione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione della quota percentuale del fondo da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e quella da destinare al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

b) individuazione delle attività svolte in Italia all'estero, da assumere a riferimento per la ripartizione del fondo e modalità per il loro aggiornamento periodico, previo confronto con le parti interessate;

c) documentazione dell'attività rilevata e certificata da parte degli enti di cui al comma 1, prevedendo modalità e termini di presentazione, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di istanze di rettifica della rilevazione;

d) esclusione delle spese sostenute per l'assistenza legale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della risoluzione delle controversie con le amministrazioni pubbliche;

e) modalità di definizione di eventuali discordanze nella rilevazione dell'attività, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) modalità di verifica e controllo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale;

g) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di ripartizione del fondo.

7. All'erogazione del contributo al finanziamento relativo all'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è svolta l'attività. Nel caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero, si provvede entro il predetto termine all'erogazione di una quota pari all'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, sono applicati i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

9. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dalla presente legge, la titolarità per la sottoscrizione delle stesse è attribuita alle articolazioni regionali e provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono porre a carico degli assistiti un contributo a favore del medico e del legale di parte per l'attività di contenzioso amministrativo, in conformità a quanto disposto rispettivamente con decreto del

Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I suddetti decreti sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato e di assistenza sociale ed avvocati e medici da notificare ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

12. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) erogazioni liberali;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativamente alle attività di cui all'articolo 3. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le confederazioni e le associazioni promotrici, può sciogliere gli organi dell'amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto di patronato e nomina un liquidatore, nei casi in cui:

- a) l'istituto di patronato e di assistenza sociale non sia più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare;
- b) l'istituto presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;
- c) siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1;
- d) non sia concessa la convalida del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 13.

(Pubblicità organizzativa)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

- a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;
- b) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- c) fornire entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici relativi, separatamente, alle attività svolte, nonchè quelli relativi alla struttura organizzativa.

Art. 14.

(Trattamento fiscale)

1. Gli atti posti in essere dagli istituti di patronato e di assistenza sociale e le attività

dagli stessi svolte ai sensi della presente legge, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, sono esenti da imposte e tasse.

2. Le entrate derivanti dall'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, sono sottoposte al regime tributario riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del comma 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2957

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONATESTA ED ALTRI

—

Art. 1.*(Soggetti promotori)*

1. Possono costituire gli istituti di patronato e di assistenza sociale soltanto le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e degli imprenditori o le associazioni nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e degli imprenditori non aderenti alle predette Confederazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite ed effettivamente operanti, con continuità, da almeno cinque anni antecedenti la data di presentazione della loro domanda di riconoscimento;

b) prevedano nei propri statuti il raggiungimento di finalità assistenziali;

c) diano prova di possedere la capacità finanziaria ed i mezzi tecnici ed operativi necessari per promuovere la costituzione e l'avviamento degli istituti.

Art. 2.*(Natura giuridica e attività)*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno personalità giuridica di diritto privato e sono privi di finalità di lucro.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono funzioni di assistenza, tutela e rappresentanza, in Italia e all'estero, a favore indistintamente di tutte le persone fisiche presenti sul territorio dello Stato italiano, per il conseguimento di prestazioni nelle seguenti materie:

a) previdenza e quiescenza obbligatoria e forme sostitutive ed integrative delle stesse;

b) fondi di previdenza complementare;

c) invalidità civile;

d) servizio sanitario nazionale;

e) sicurezza sociale;

f) immigrazione ed emigrazione;

g) assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali;

h) adempimenti burocratico-amministrativi richiesti per l'inizio e la cessazione di qualsivoglia attività lavorativa dipendente o autonoma, sotto forma di impresa individuale o societaria, purchè in quest'ultimo caso si tratti di società di persone o società unipersonali a responsabilità limitata di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88;

i) adempimenti di cui alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.*(Costituzione)*

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che si pronuncia sulla stessa, con decreto, nei successivi novanta giorni. Il riconoscimento comporta l'obbligo della iscrizione nel Registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove l'istituto ha la propria sede legale.

2. Gli istituti di patronato e assistenza sociale già legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad operare sulla base del già conseguito riconoscimento.

3. Al fine della razionalizzazione della presenza degli istituti di patronato e assistenza sociale è riconosciuta ai medesimi – sia a quelli già esistenti e legalmente riconosciuti già prima della entrata in vigore della presente legge, sia quelli costituiti e riconosciuti successivamente – la possibilità di costituire tra di loro consorzi volontari permanenti.

4. Gli istituti di patronato e assistenza sociale che scelgono di continuare a svolgere

le loro funzioni ed attività in forma consorziale ne debbono dare formale comunicazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

(Statuti)

1. Gli istituti di patronato e assistenza sociale debbono adottare statuti in cui siano indicati:

- a) il soggetto promotore;
- b) la denominazione e la sede legale;
- c) gli organi amministrativi e di controllo;
- d) scopi, finalità e modalità operative conformi a quelli della presente legge;
- e) l'assenza di fini di lucro;
- f) la dotazione finanziaria ed i mezzi economici.

2. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera c), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Operatori)

1. Gli istituti di patronato e assistenza sociale possono svolgere la loro attività soltanto ed esclusivamente:

a) in Italia, mediante persone fisiche legate da rapporto di lavoro subordinato con l'istituto di patronato e assistenza sociale o con il soggetto promotore dello stesso che ne disponga il comando presso l'istituto con provvedimento comunicato alla competente Direzione provinciale del lavoro;

b) per l'estero, mediante persone fisiche legate da rapporto di lavoro subordinato con organismi, anche autonomi, che siano promossi dall'istituto di patronato e assi-

stenza sociale o dal soggetto promotore dello stesso.

2. Nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato e assistenza sociale contravvenga al divieto di espletare la propria attività e funzione mediante soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), al medesimo non è riconosciuto il contributo previsto per le attività svolte dalla presente legge dalla sede in cui si è verificata la violazione.

3. Gli istituti di patronato e assistenza sociale possono anche avvalersi, in modo saltuario ed occasionale, di collaboratori non dipendente che siano disponibili a fornire la propria opera volontariamente ed in forma gratuita. A detti soggetti potranno, tuttavia, essere affidati compiti di semplice istruttoria delle pratiche e di mero raccordo materiale tra l'istituto ed i suoi operatori e gli utenti. Le forme attuative di tali collaborazioni dovranno essere oggetto di specifico accordo trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro.

Art. 6.

(Finanziamento)

1. È previsto e stabilito un contributo al finanziamento delle attività espletate dagli istituti di patronato e assistenza sociale in base alla presente legge e rientranti tra quelle elencate all'articolo 2, comma 2, lettere a), e) e f). Si provvede a tale contributo mediante prelevamento di un'aliquota percentuale pari allo 0,226 per cento, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da tutti gli altri istituti che gestiscono le varie forme della previdenza obbligatoria.

2. Per tutte le restanti attività di cui all'articolo 2 il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale è dato esclusivamente dal contributo previsto a carico

degli assistiti secondo quanto disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanerà i criteri e le modalità per la corresponsione del finanziamento in relazione alle attività svolte e per la disciplina dell'organizzazione e dell'attività estera.

Art. 7.

(Tutela in sede giudiziaria)

1. Per quanto concerne la tutela in sede giudiziaria gli istituti di patronato e assistenza sociale potranno stipulare apposite convenzioni con il Consiglio nazionale forense affinché questi raccolga dai singoli Consigli dell'Ordine l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il patrocinio ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile nelle materie di cui alla presente legge.

2. Per le ipotesi in cui non si abbia disponibilità di nominati gli istituti di patronato e assistenza sociale possono stipulare con il Consiglio nazionale forense convenzioni per stabilire tariffe apposite in materia anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

Art. 8.

(Adempimenti)

1. Gli istituti di patronato e assistenza sociale hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla tenuta analitica della loro contabilità, in entrata ed uscita, corredata dalla relativa documentazione;

b) di trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto di ciascun esercizio annuale entro tre mesi dalla chiusura dello stesso;

c) di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i nominativi

dei componenti i propri organi amministrativi e di controllo;

d) di fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati riassuntivi e statistici dell'attività svolta, nonché quelli relativi alla propria struttura organizzativa.

Art. 9.

(Vigilanza)

1. Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale compete la vigilanza nei confronti degli istituti di patronato e assistenza sociale ed il potere di commissariamento degli stessi, previa audizione dei soggetti promotori, nell'ipotesi di comprovate gravi irregolarità amministrative.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, altresì, disporre lo scioglimento dell'istituto di patronato e assistenza sociale stesso e la nomina di un liquidatore:

a) nei casi in cui l'istituto di patronato e assistenza sociale non sia più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare;

b) nell'ipotesi in cui l'istituto di patronato e assistenza sociale presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;

c) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 10.

(Dotazioni di cassa)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa delle pertinenti unità previsionali di base per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntiva-

mente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, alla legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del codice civile.